

Formazione dei Lavoratori

Sicurezza negli ambienti di lavoro

(art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Contenuti conformi all'ACCORDO 17 aprile 2025 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

FORMAZIONE GENERALE

Scopo della formazione

- Acquisire la consapevolezza di dover finalizzare l'organizzazione scolastica alla sicurezza
- Sviluppare la conoscenza delle norme sotto il profilo legale
- Rispettare gli obblighi normativi
- Sviluppare una metodologia operativa per l'analisi del rischio
- Sviluppare una metodologia operativa per la individuazione delle misure di sicurezza da adottare
- Rafforzare la consapevolezza del ruolo
- Rafforzare le capacità comunicative

Infine

favorire lo sviluppo delle conoscenze normative e tecniche utili a rilevare e valutare i rischi in ambito scolastico ed extrascolastico e interagire correttamente con gli altri soggetti al fine di elevare la cultura della sicurezza.

La normativa di riferimento

Il d.lgs 81/08 ha realizzato il riassetto e la riforma delle disposizioni previgenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro elaborando un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:

- l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;
- la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
- il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- l'elaborazione di una strategia **aziendale** che comprenda tutti i fattori di una organizzazioni (tecnologie, organizzazione, condizioni operative...)

La formazione dei lavoratori

Il D.Lgs. 81/08 riserva una particolare attenzione alla formazione dei soggetti responsabili della sicurezza (**addetti antincendio, addetti primo soccorso, addetti servizio prevenzione e protezione ecc.**), prefigurando diverse tipologie di percorsi formativi in relazione alla peculiarità ed alla natura del ruolo ricoperto nel luogo di lavoro.

Quanto ai **singoli lavoratori**, l'art. [36](#) e l'art. [37 del D.Lgs. 81/08](#) prevedono che il datore di lavoro debba provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione, formazione e addestramento:

- a) sui **rischi specifici** cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
- b) sui **pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi** sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle **misure e le attività di protezione e prevenzione** adottate (misure prevenzione incendi, misure primo soccorso ecc.).

La formazione dei lavoratori

L'Accordo Stato Regioni del 17/05/2025 è la concreta applicazione di quanto stabilito dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08

Le **attività lavorative** sono suddivise a seconda delle potenzialità di rischio in:

- ✓ **CLASSE RISCHIO BASSO** - Settori: Commercio, Attività Artigianali, Alberghi Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, Informatica, Associazioni Culturali, Servizi domestici
- ✓ **CLASSE RISCHIO MEDIO** – Settori: Agricoltura, Pesca, Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni, Assistenza Sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione, Istruzione
- ✓ **CLASSE RISCHIO ALTO** – Settori: Attività Estrattive, Costruzioni, Industrie Alimentari, Tessili, Conciarie, Sanità, Raffineria, Sanità e assistenza sociale,...

La **Formazione per i lavoratori** è stabilita in:

- ✓ CLASSE RISCHIO BASSO (4 ore Formazione Generale + 4 ore Formazione Specifica)
- ✓ **CLASSE RISCHIO MEDIO (4 ore Formazione Generale + 8 ore Formazione Specifica)**
- ✓ CLASSE RISCHIO ALTO. (4 ore Formazione Generale + 12 ore Formazione Specifica)

Definizioni

Lavoratore, Datore di lavoro, dirigente, preposto

Definizioni - **Lavoratore** (art. 2)

Il **lavoratore** è una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Vengono equiparati alla figura del lavoratore:

- i lavoratori di **cooperative** o di **società**, anche di fatto;
- **l'associato in partecipazione** di cui all'[art. 2549 e seguenti del c.c](#)
- **soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi;**
- **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (con riferimento alla sola valutazione dei rischi indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi)**

Ogni lavoratore deve **prendersi cura della propria salute e sicurezza** e di quella delle **altre persone presenti sul luogo di lavoro**, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

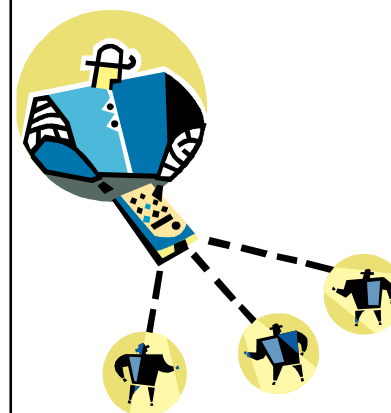
Obblighi dei lavoratori (art. 20)

In particolare, gli **obblighi del lavoratore** sono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- osservare le **disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro**, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;
- **segnalare immediatamente** al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi e dei dispositivi** nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia all'RLS;

Definizioni - *Datore di lavoro* (art. 2)

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



Nel caso degli Istituti Scolastici la figura del Datore di Lavoro coincide con quella del Dirigente Scolastico anche se quest'ultimo non ha potere di spesa in riferimento alle esigenze strutturali ed impiantistiche del luogo di lavoro stesso.

Il Dirigente Scolastico ha altresì l'obbligo di fare richiesta all'amministrazione competente per gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici (D. Lgs. 81/08, Art. 18, comma 3).

Definizioni - *Dirigente* (art. 2)

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

- Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL
- Il dirigente *organizza* il lavoro, *controlla* la conformità, *segnala* le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette
- In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti

Definizioni - *Preposto* (art. 2)

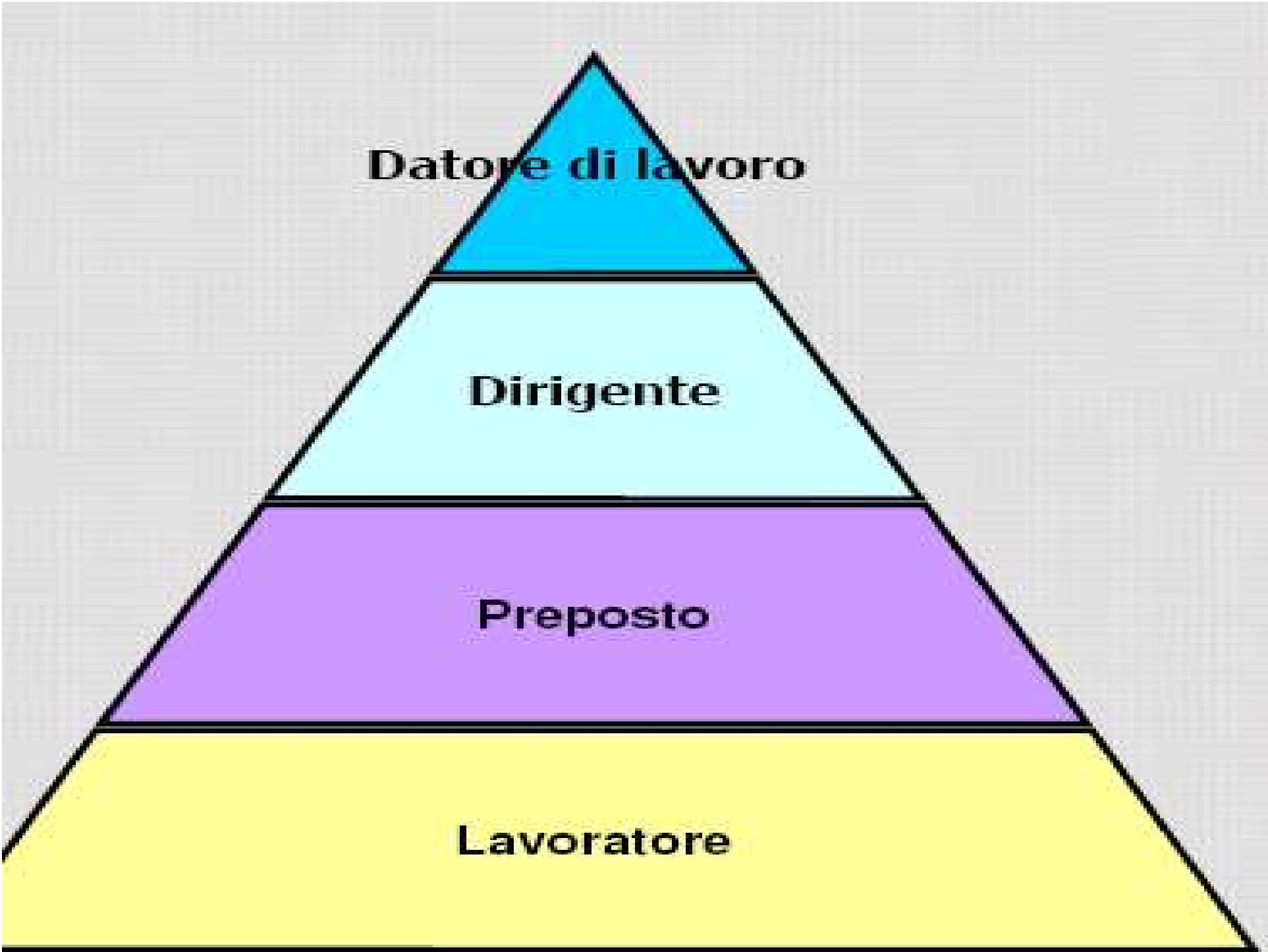
«*preposto*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

- I preposti sono le interfacce tra DL / dirigenti e i lavoratori
- I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo
- Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l'obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi
- Anche nel caso del preposto la qualifica, anche in assenza di specifica attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri (principio di effettività)

All'interno delle Istituzioni Scolastiche la posizione di preposto può essere anche ricondotta ai docenti qualora facciano utilizzare agli allievi attrezzature di lavoro (compresi i videotermini)

Obblighi del datore di lavoro (art. 17-18)





Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

Lavoratore

principio di effettività

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), *[cioè datore di lavoro, dirigente e preposto]* gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

In concreto ciò che conta è il potere effettivamente esercitato e non l'incarico ricevuto.

Definizioni

(RLS, Addetti al primo soccorso, Addetti antincendio, RSPP, ASPP, Medico Competente)

I LAVORATORI Nominano o designano il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

È consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi e sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei lavoratori

Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni

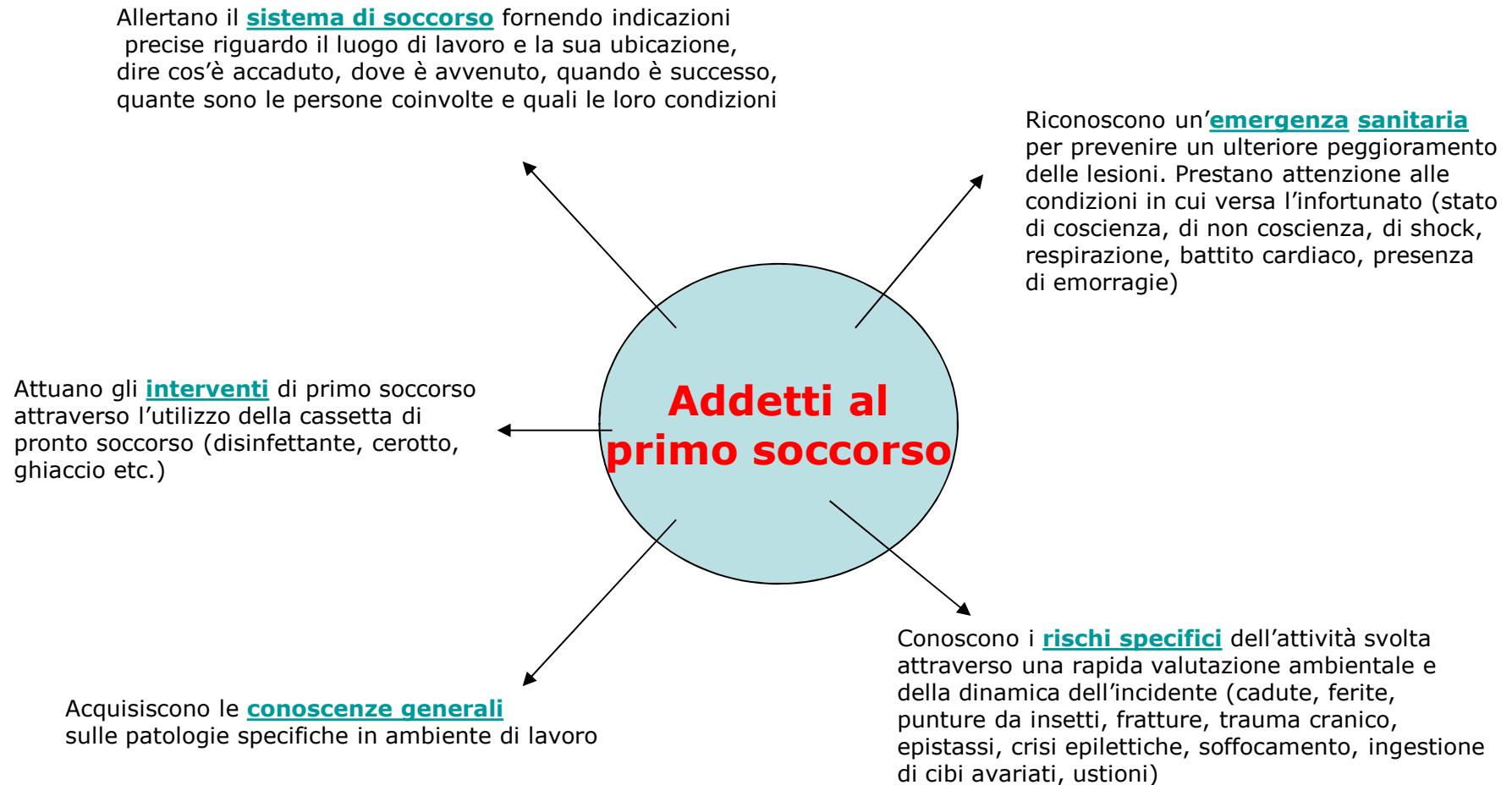
Ha accesso per l'espletamento della sua funzione al documento di valutazione dei rischi, nonché al registro degli infortuni sul lavoro

**Rappresentante
dei lavoratori
per la sicurezza
(RLS)**

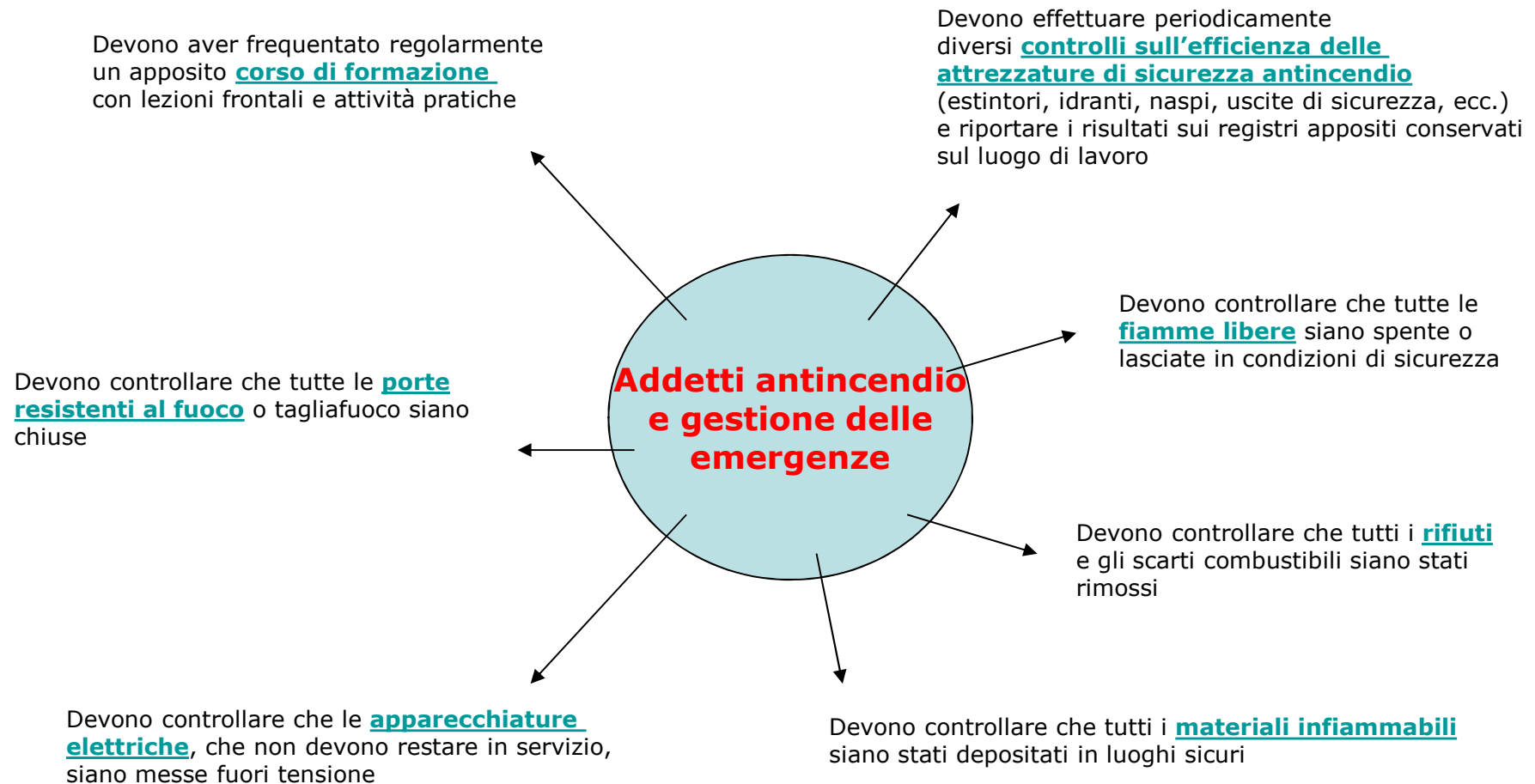
Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali

Il Datore di Lavoro Nomina gli Addetti al primo soccorso



Il Datore di Lavoro nomina gli Addetti antincendio e gestione delle emergenze



Il Datore di Lavoro Designa il Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) ed gli eventuali Addetti Servizio Prevenzione e protezione (ASPP)



Compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 33)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei **fattori di rischio**, alla **valutazione dei rischi** e all'individuazione delle **misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro**;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le **misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08** e i **sistemi di controllo di tali misure**;
- ad elaborare le **procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- a proporre i **programmi di informazione e formazione** dei lavoratori;
- a partecipare alle **consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, nonché alla riunione periodica indetta una volta l'anno dal Datore di Lavoro;
- a fornire ai lavoratori le **informazioni** sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sulle misure di primo soccorso, lotta antincendio.

Il Datore di Lavoro Nomina il Medico competente



Definizioni - (art. 2)

Il **medico competente** è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali indicati nell'[art. 38 del D.Lgs. 81/08](#), che collabora, secondo quanto previsto dall'[art. 29, comma 1, del D.Lgs. 81/08](#) con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.

la sorveglianza sanitaria è l'insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria è un'attività che COMPORTA la partecipazione del medico alla valutazione del rischio

Non è sempre necessaria la nomina del Medico, ad esempio se non vi sono:

- Lavorazioni previste dal testo unico (rumore, rischio chimico, movimentazione carichi, videotermini ecc.)
- Pericoli che espongono terzi a rischi (autisti, piloti ecc.)
- Radiazioni ionizzanti ecc.

NON VIENE NOMINATO

IL MEDICO COMPETENTE

- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
- Istituisce la cartella sanitaria e di rischio
- Consegna al DL / al lavoratore / all'INAIL (se richiesto) la documentazione sanitaria alla cessazione del rapporto
- Informa sul significato sorveglianza sanitaria
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione ai fini della sorveglianza sanitaria

IL MEDICO COMPETENTE

- Allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di rischio
 - IDONEITÀ
 - NON IDONEITÀ
 - IDONEITÀ CON PRESCRIZIONI O LIMITAZIONI
- Trasmette al Servizio Sanitario competente per territorio le informazioni sulla sorveglianza sanitaria con le informazioni di rischio

Accertamenti sanitari - perchè

- Stabilire lo stato di salute all'assunzione
- Individuare fattori individuali che aumentano il rischio
- Evidenziare malattie o sintomi in corso e prevenirne l'insorgenza
- REDIGERE L'ANAMNESI (COSA FA E COSA HA FATTO NELLA VITA IL LAVORATORE)

Accertamenti sanitari - quando

- All'assunzione
- Periodici (generalmente un anno, ma la periodicità è sempre stabilita dal MC)
- Su richiesta motivata del lavoratore
- Dopo 60 gg di malattia
- Alla cessazione del rapporto
- In caso di malattia professionale si cerca la documentazione che "racconta" l'esposizione e lo stato di salute del lavoratore.

riequipilogando...

LE FIGURE DELLA SICUREZZA

Datore di lavoro

Responsabile legale della sicurezza e del DVR

**Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP)**

**Coordina la prevenzione e protezione
dai rischi**

**Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS)**

**Rappresenta i lavoratori in materia di
sicurezza**

Medico competente

Sorveglia la salute dei lavoratori

Preposto

**Vigila sull'esecuzione in sicurezza della
mansione lavorativa del lavoratore**

**Pericolo,
Rischio,
Valutazione dei rischi,
Entità del Rischio**

Pericolo

- **Causa o origine di un danno** o di una perdita potenziali. (UNI 11230 – Gestione del rischio)
- **Potenziale sorgente di danno** (UNI EN ISO 12100-1)
- Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) avente la **potenzialità di causare danni**. (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro)
- **Fonte di possibili lesioni o danni** alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di intossicazione,(Norma Uni EN 292 parte I/1991 - ritirata)
- **Fonte o situazione potenzialmente dannosa** in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all'ambiente di lavoro, all'ambiente circostante o una combinazione di questi. (OHSAS 18001, 3.4)

Definizione di Pericolo
art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Il pericolo è una **proprietà intrinseca** (della situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone.

Rischio

- Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi. (*UNI 11230 – Gestione del rischio*)
- Combinazione della **probabilità** di accadimento di un danno e della gravità di quel danno. (*UNI EN ISO 12100-1*)
- Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno. (*Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro*)
- Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso. (*OHSAS 18001, 3.4*)

Definizione di Rischio

art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Il rischio è un **concetto probabilistico**, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.

Definizioni - *Valutazione dei rischi* (art. 2)

La **valutazione dei rischi** è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la **salute** e **sicurezza** dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di **prevenzione** e di **protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La **PROBABILITÀ** è il carattere di ciò che è probabile; condizione di un fatto o di un evento che si ritiene possa accadere, o che, fra più fatti ed eventi possibili, appare come quello che più ragionevolmente ci si può attendere.

La **MAGNITUDO** [dal latino magnitudo «grandezza»] caratterizza in modo oggettivo l'entità del fenomeno fisico misurando l'**intensità del danno**.
È la **GRAVITÀ** del possibile **danno** che può risultare dal pericolo considerato
Viene usata soprattutto in sismologia

Metodologia e criteri valutazione

L'analisi valutativa può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase **A** il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase **B**, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili **MAGNITUDO** del danno e precisamente

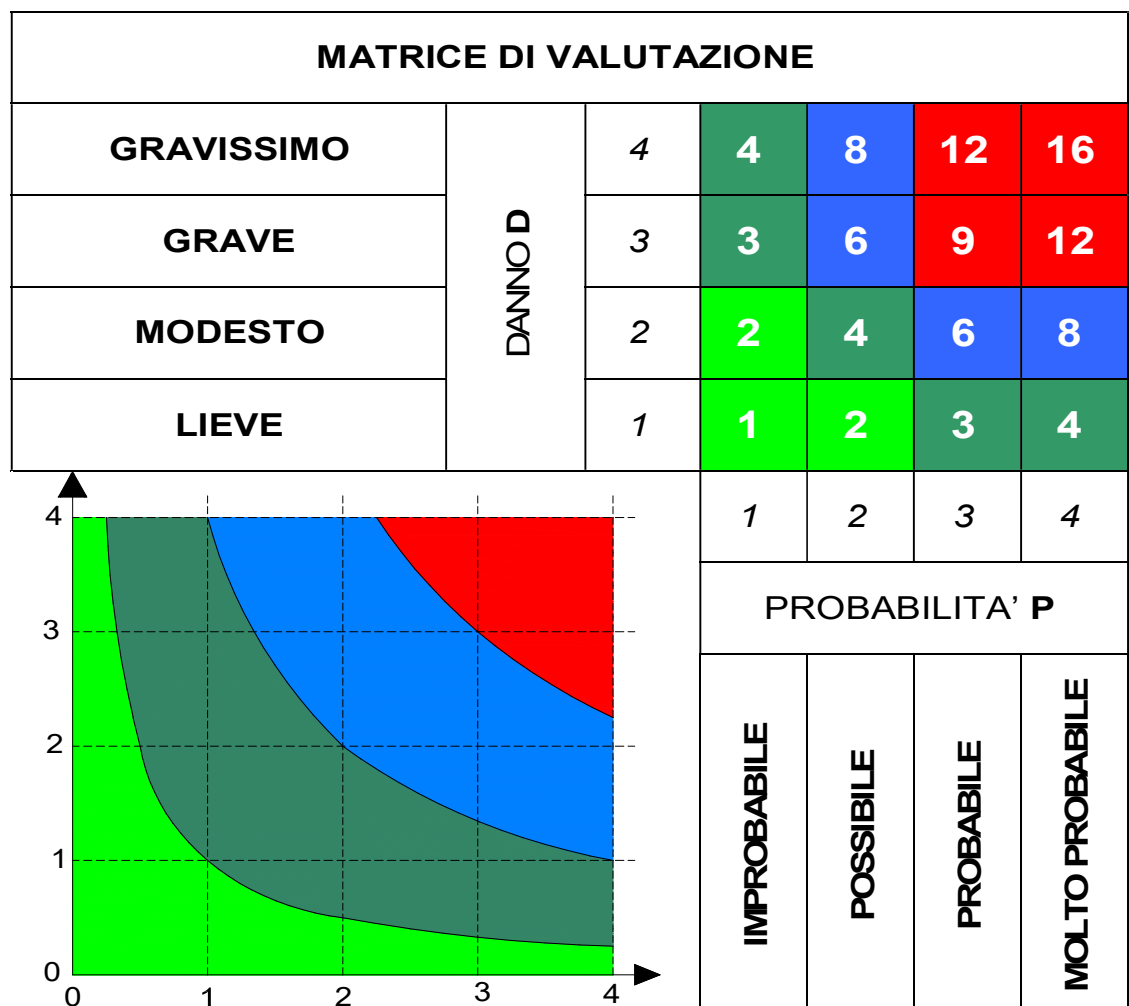
MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali di invalidità totale

valutazione della PROBABILITÀ

2) valutazione della **PROBABILITÀ** della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendone quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITÀ (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
MOLTO PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

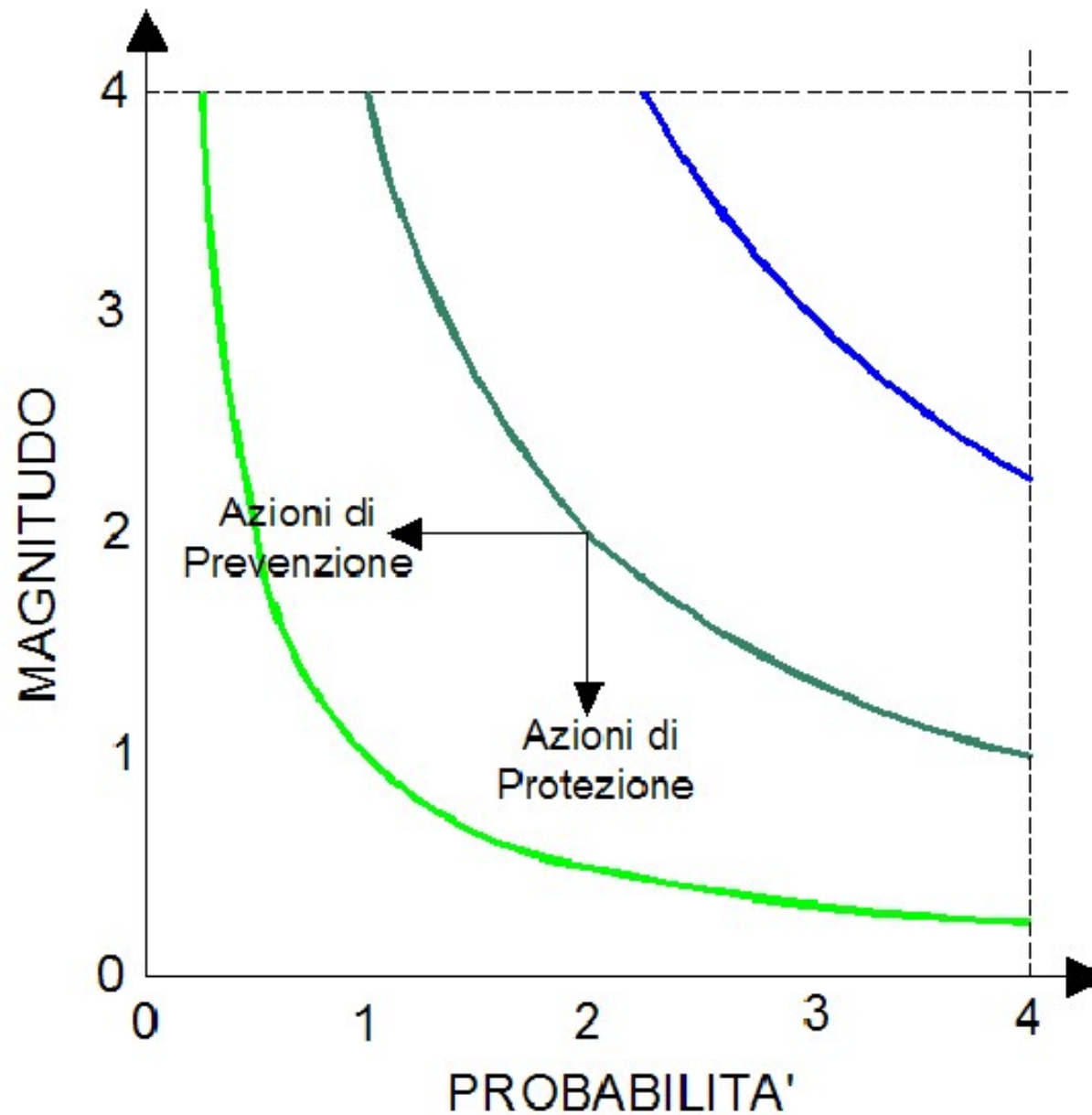
3) valutazione finale dell'entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione.



Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e DANNO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'**Entità del RISCHIO** (nel seguito denominato semplicemente **RISCHIO**), con la seguente gradualità:

1	2	3	4
$1 \leq D \times P \leq 2$	$2 < D \times P \leq 4$	$4 < D \times P \leq 8$	$8 < D \times P \leq 16$
MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO

entità del rischio = magnitudo x probabilità



Attività	Micromort
Alzarsi dal letto (90 anni)	463
Base Jumping (per salto)	430
Primo giorno di nascita	430
Partorire (cesareo)	170
Partorire (vaginale)	120
Alzarsi dal letto (75 anni)	105
Far uso di eroina	30
in servizio nelle forze armate statunitensi in Afghanistan per tutto il 2010	25
Giocare a football americano	20
Cadere dal letto (minori di 1 anno)	15
Anestesia generale (operazione di emergenza)	10
In sella ad una moto (60 miglia)	10
Deltaplano	8
Correre una maratona	7
Alzarsi dal letto (45 anni)	6
Arrampicata su roccia (per salita)	3
Vivere 2 mesi con un fumatore	1
Camminare per 20 miglia al giorno (incidente)	1
Percorrendo 230 miglia al giorno con l'auto	1
Sci (al giorno)	0.7

Il micromort (composto da micro e mortalità) è un'unità di rischio che indica una probabilità di morte su un milione e può essere utilizzata per calcolare il rischio legato a diverse attività quotidiane. Questo concetto è stato introdotto da Ronald A. Howard, pioniere della moderna analisi decisionale.

TIPOLOGIE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

- Per la sicurezza (rischi di natura infortunistica)
 - Strutture/componenti edilizie (scale, passerelle, caditoie, cunicoli, superfici scivolose, ecc.)
 - Impianti (elettrici, termici, tecnologici, ecc.)
 - Macchine e attrezzature (linee di produzione, macchine utensili, scale portatili, mezzi di sollevamento e trasporto, ecc.)

- Per la salute (rischi di natura igienico ambientale)
 - Agenti chimici (sostanze/preparati nocivi, tossici, irritanti)
 - Agenti cancerogeni
 - Amianto
 - Agenti fisici (radiazioni elettromagnetiche, rumore, vibrazioni, sostanze/materiali a temperatura molto alta/bassa, fluidi sotto pressione, ecc.)
 - Agenti biologici (batteri, virus)

TIPOLOGIE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

- Per la sicurezza e per la salute (rischi “trasversali”)
 - Organizzazione del lavoro (turnazione, ripetitività, ecc.)
 - Fattori psicologici (ambiguità di ruolo, inadeguatezza, **conflittualità, mobbing, stress lavoro-correlato/burn out**)
 - Fattori ergonomici (postazioni scomode, comandi non facilmente azionabili, illuminazione errata,)
 - Lavoratrici gestanti/lavoratrici madri

Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro

Prevenzione

Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:

- L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;
- La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
- L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
- L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

Definizione di Prevenzione

art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/08

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

Protezione

Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.

- La **protezione attiva** è quella che gli stessi operatori devono attivare (Estintori, Arresti di emergenza), indossare (caschi, scarpe).
- La **protezione passiva** interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio).

$$R = P \times D$$

The diagram illustrates the components of the risk formula $R = P \times D$. Two red arrows point upwards from the words 'prevenzione' and 'protezione' to the variables 'P' and 'D' respectively in the equation above.

prevenzione protezione

Infortuni e malattie professionali

- Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione ecc.)
- Le malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.)
- Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall'esposizione
- Tra le malattie più note ci sono l'ipoacusia (riduzione dell'udito per esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto)
- Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto sottostimato.

Documento di Valutazione dei Rischi - DVR

Il **D.Lgs 81/2008** ha previsto l'obbligatorietà della valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro la conseguente elaborazione di un **Documento di Valutazione dei Rischi**.

Una corretta **valutazione dei rischi** presenti **all'interno del luogo di lavoro** deve prevedere:

- la verifica di tutte le **certificazioni** (igieniche, strutturali, di prevenzione incendi, ecc.) che devono essere rilasciate all'azienda da parte degli Enti preposti;
- l'identificazione di **tutti gli ambienti** presenti nell'azienda;
- l'analisi delle caratteristiche dei **luoghi di lavoro** (uffici, corridoi, laboratori, ecc.), degli impianti (elettrici, termici, ecc), delle **vie di circolazione** e delle **uscite di emergenza** presenti;
- la verifica degli **impianti elettrici**, dei laboratori, degli **impianti antincendio**, dei presidi per il soccorso;
- l'identificazione di tutte le **attività lavorative svolte**, ivi comprese quelle che sono svolte all'esterno luogo di lavoro
- l'identificazione dei **lavoratori esposti a rischi specifici** per i quali, in determinate condizioni, è prevista la sorveglianza sanitaria (**movimentazione manuale dei carichi**, addetti ai **videoterminali**, lavoratori esposti ad **agenti chimici, fisici, rumore**, ecc.);
- la **valutazione delle attrezzature** di lavoro presenti, delle procedure per il loro utilizzo, e dei dispositivi di emergenza presenti;
- l'identificazione dei lavoratori che necessitano dei **Dispositivi di Protezione Individuale** e l'elaborazione delle procedure per il loro utilizzo;
- la verifica delle **condizioni igieniche**, del microclima, della rumorosità presenti negli ambienti di lavoro;
- la verifica del rispetto dei **requisiti ergonomici** per sedie, scrivanie, attrezzature di lavoro, postazioni di lavoro munite di videoterminali, ecc.

Organi di Vigilanza Controllo ed assistenza

Organi di Vigilanza Controllo ed assistenza

- **L'ASL è l'organo di vigilanza principale, istituzionalmente preposto per tutte le attività lavorative; opera a livello di competenza territoriale mediante (Servizio SPrESAL, Servizio SISP, Servizio SIAN). Gli ispettori hanno qualifica di UPG.**
- **INAIL (compresa la divisione ex ISPESL)**
- **Ispettorato del Lavoro, ha poteri ispettivi in materia previdenziale e a tal fine può accedere ed ispezionare anche i luoghi di lavoro; in tali ispezioni può rilevare anche contravvenzioni alle norme di prevenzione e darne notizia al Pubblico Ministero.**

Organi di Vigilanza Controllo ed assistenza

➤ **Vigili del Fuoco**

➤ **Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG):** possono eseguire ispezioni solo a scopo di indagine. A titolo di esempio sono UPG gli ispettori VVF, ASL, Ispettorato del lavoro e ARPA, i carabinieri, la polizia, la g.d.f., la polizia locale, etc

“La prevenzione degli incidenti non deve essere intesa come una norma imposta dalla legge, ma come un precetto della responsabilità umana e della ragione economica.”

Ernst Werner Von Siemens 1880